

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2003/53/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2003

**che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

- (1) I rischi ambientali da nonilfenolo (NP) e da etossilato di nonilfenolo (NPE) sono stati esaminati in conformità al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (4). La valutazione del rischio ha evidenziato la necessità di ridurre tali rischi e nel parere del 6 e 7 marzo 2001, il comitato scientifico su tossicità, ecotossicità ed ambiente (CSTEE) ha confermato tali conclusioni.
- (2) L'NP è classificato come «sostanza pericolosa prioritaria» nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (5). Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, di tale direttiva la Commissione deve presentare proposte in materia di controlli per l'arresto o la graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite di tali sostanze.
- (3) La raccomandazione 2001/838/CE della Commissione, del 7 novembre 2001, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze, acrilaldeide, solfato di dimetile, nonilfenolo, fenolo, 4-nonil-ramificato, ossido di terz-butile e metile (6), approvata nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 ha proposto una strategia di riduzione del rischio da NP e NPE in particolare mediante restrizioni all'immissione sul mercato ed all'impiego.

(1) Proposta del 16 agosto 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU C 133 del 6.6.2003, pag. 13.

(3) Parere del Parlamento europeo del 27 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 maggio 2003.

(4) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

(5) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(6) GU L 319 del 4.12.2001, pag. 30.

(4) Al fine di proteggere l'ambiente la Commissione è invitata a prendere in considerazione una modifica della direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (7), al fine di stabilire valori limite di concentrazione per gli NP e gli NPE nei fanghi di depurazione destinati ad essere sparsi sul suolo.

(5) Inoltre, per tutelare l'ambiente, l'immissione sul mercato e l'impiego di NP e NPE dovrebbero essere limitati in relazione ad usi specifici che danno origine a scarichi, emissioni o perdite nell'ambiente. Tuttavia, le restrizioni riguardanti i coformulanti negli antiparassitari e nei biocidi dovrebbero lasciare impregiudicata la validità delle esistenti autorizzazioni nazionali relative ad antiparassitari o biocidi contenenti NPE come coformulante, che siano state rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, fino alla loro scadenza.

(6) Studi scientifici hanno provato che i preparati di cemento contenenti cromo VI possono causare reazioni allergiche in determinate circostanze, se vi è un contatto diretto e prolungato con la pelle umana. Qualsiasi impiego del cemento comporta il rischio di un contatto diretto e prolungato con la pelle umana, ad eccezione dei processi controllati chiusi e interamente automatizzati.

(7) Il CSTEE ha confermato gli effetti negativi per la salute del cromo VI nel cemento.

(8) Misure di protezione individuali sono necessarie ma non sufficienti ad evitare il contatto cutaneo con il cemento. Inoltre, secondo la gerarchia di disposizioni di protezione prevista dalla direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (8) il datore di lavoro deve garantire in via prioritaria che il livello di esposizione sia ridotto al minimo allorché la sostituzione è impossibile, ed applicare misure di protezione individuali solo qualora non si riesca ad evitare con altri mezzi l'esposizione.

(7) GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(8) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.